


 Messaggi | Fatture | Pratiche: 0 / 0

Dati Personali | Quota iscrizione/Rinnovo | Termini e Modalità | Esci

14/04/2020 not free

Anche la attività di Continuità Assistenziale (parasubordinata) puo' rientrare tra i titoli valutabili ai fini concorsuali ex DPR 483/97

Nel sancire in via generale l'equiparazione di altre attività al servizio di ruolo quale medico presso le pubbliche amministrazioni, il citato comma 1° dell'art. 20 utilizza un'espressione oltremodo estensiva, che è un chiaro indice della volontà del legislatore di ampliare quanto più è possibile la gamma dei servizi equiparati: "servizio non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di straordinario ..."; la norma non contiene riferimento alcuno al requisito della subordinazione, esemplificando anzi delle tipologie contrattuali (incarico, supplenza, straordinario) che dalla subordinazione possono anche prescindere;

- un "incarico", più che ad un'attività di lavoro subordinato, sembra infatti rimandare ad un'attività svolta in autonomia, in quanto delegata dalla p.a. ad un soggetto esterno, non inserito nella propria organizzazione e dunque non suscettibile di essere considerato alla stregua di un lavoratore subordinato.

Tribunale Ragusa sez. I, 21/06/2019, n.576

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA

n. 2814/2017 R. Gen. lav. prev.

Dispositivo n.

In funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gaetano Dimartino, nella causa vertente

TRA

AG. Da., rappresentato e difeso dall'avv. Guido Ottaviano ed elett.te domiciliato presso il suo studio, giusta procura in calce al ricorso
- ricorrente -

E

Azienda Sanitaria Provinciale (omissis) in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Giambattista Schinina, in forza di procura a margine della memoria difensiva
- resistente -

NONCHE'

TE. Ma. Te., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Oliva, in forza di mandato allegato alla memoria di costituzione e risposta
- controinteressata -

BO. Pa. BO.

Co.

D'AG. Sa.

D'ASTA Ma. SO. PI. AI. SP.

Gi. TE. Ma. Te. ZI.

St.

- controinteressati contumaci -

all'udienza del 13.6.2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto: rapporti di lavoro pubblico

mediante lettura del dispositivo in calce

Motivi della decisione

- con ricorso depositato il 4 ottobre 2017 Da. Ag. conveniva in giudizio l'A.S.P. di Ra. allegando: che con avviso del 9.5.2017 detta Azienda Sanitaria aveva indetto una selezione per titoli per la formulazione di una graduatoria volta al conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente del servizio medico-legale; di avere partecipato alla predetta selezione; che con delibera del 6.7.2017 il (omissis) dell'A.S.P. aveva approvato la graduatoria e che in essa egli era risultato collocato al nono posto; che successivamente all'approvazione della graduatoria l'A.S.P. di Ra. aveva conferito due incarichi a tempo determinato ai medici classificatisi al terzo e al quarto posto della graduatoria;
- il ricorrente formulava una serie di articolate censure ai criteri di formazione della graduatoria, sostenendo anzitutto che l'amministrazione aveva disatteso le prescrizioni contenute nel d.P.R. 483/1997, recante "disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale", individuate quali regole specifiche da utilizzare nella valutazione dei titoli dalla delibera n. 382 del 27.2.2014;
- censurava la scelta di non valutare tra i titoli di carriera il servizio da lui prestato quale medico legale dell'INPS in diversi periodi, compresi tra settembre 2010 e il dicembre 2017 e, prima ancora, il servizio prestato in favore delle sedi di Ra. e Si. dell'Inps quale medico deputato all'esecuzione delle visite di controllo domiciliari e fiscali; deduceva che tra i titoli di carriera suscettibili di essere valutati con l'attribuzione di un punteggio predeterminato (0,50 per ogni anno) avrebbe dovuto essere ricompresa anche l'attività prestata in favore della stessa A.S.P. resistente, tra il 2002 e il 2008, quale incaricato di guardia medica turistica e quale incaricato per il servizio di continuità assistenziale;
- in punto di diritto sosteneva che la scelta dell'Azienda sanitaria si ponesse in contrasto con il disposto dell'art. 27 d.P.R. 483/1997 – il quale prende in considerazione "il servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni" - e dell'art. 20 dello stesso decreto, che testualmente prevede: "...ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con le qualifiche di volontario, di precario o similari, e il servizio di cui al 7° comma dell'articolo unico del d.l. n. 817/78 ... sono equiparati al servizio di ruolo...";
- sosteneva il ricorrente di aver diritto per i predetti servizi al complessivo punteggio di 4,625, da sommarsi a quello attribuitogli per i restanti titoli, con conseguente riconoscimento di complessivi 7,551 punti ed attribuzione della prima posizione in graduatoria;
- in via subordinata, il ricorrente deduceva che i servizi prestati quale medico legale in favore dell'Inps dovevano essere valutati, quantomeno, sub specie di curriculum formativo e professionale, con l'attribuzione del punteggio massimo di 4 punti;
- sempre con riferimento alla valutazione del curriculum formativo, Da. Ag. sosteneva l'irragionevolezza della previsione, contenuta nella delibera 382/14, di un punteggio maggiore (0,02 punti) per la partecipazione a corsi di formazione e convegni non accreditati piuttosto che per la partecipazione ai corsi di formazione accreditati ECM, con la paradossale conseguenza che solo i candidati che, come esso ricorrente, avevano menzionato espressamente i crediti ECM conseguiti in ciascun corso, avevano totalizzato un punteggio inferiore a quello che sarebbe stato loro riconosciuto se avessero indicato solamente la partecipazione a corsi e convegni;
- il ricorrente contestava altresì il punteggio attribuito alla contro- interessata Te., rilevando come: solo parte delle pubblicazioni indicate in domanda - precisamente undici - fossero edite a stampa, mentre le restanti trenta si riferissero ad atti presentati in congressi; pertanto il punteggio attribuito sarebbe dovuto risultare uguale a 0,488, in luogo di 0,757; benché molti dei corsi indicati dalla contro-interessata fossero corsi ECM, l'A.S.P. aveva comunque attribuito il punteggio di 0,02 per ogni corso, anziché il meno favorevole punteggio di 0,001 per ogni credito; le era stato attribuito il punteggio di 0,08 per una borsa di studio, sebbene tale titolo non fosse previsto tra quelli valutabili dalla disciplina di riferimento;
- con riferimento alla posizione del dott. Bo., il ricorrente lamentava che: diciannove dei ventidue corsi dichiarati da tale candidato nel curriculum formativo erano privi dell'indicazione dei crediti ECM attribuiti per ciascun corso, con la

conseguenza che avrebbero dovuto essere esclusi dalla valutazione (di talché il relativo punteggio doveva essere ridotto da 0,440 a 0,06); il master di II livello in medicina delle catastrofi non era valutabile, inerendo a materia né affine né equipollente alla posizione funzionale da conferire;

- con riferimento alla posizione della dott.ssa. Bo., il ricorrente rilevava che: la sua domanda era stata presentata a mezzo PEC soltanto il 30.5.2017, dopo la scadenza del termine perentorio previsto dall'avviso di selezione; solo una delle tre pubblicazioni da lei indicate risultava edita a stampa, mentre le restanti due si riferivano ad atti presentati in congresso, di talché avrebbe dovuto essere loro attribuito il punteggio di 0,025 anziché di 0,053; molti dei corsi indicati erano corsi accreditati ECM ma l'Azienda sanitaria aveva loro attribuito il punteggio di 0,02 anziché di 0,001;

- con riferimento alla posizione del concorrente Ma. D'As., allegava che: nessuna delle pubblicazioni indicate in domanda era edita a stampa, risolvendosi le stesse in semplici atti di congressi, di talché nessun punteggio poteva essere loro attribuito; il numero dei corsi era stato illegittimamente duplicato; molti dei corsi indicati dal candidato erano corsi accreditati ECM ma l'amministrazione aveva comunque attribuito il punteggio di 0,02 anziché di 0,001; la dichiarazione sostitutiva di certificazione dei titoli posseduti recava come data di sottoscrizione il 25.9.2009; era stato indebitamente attribuito il punteggio di 0,300 al servizio prestato dal concorrente presso l'A.S.P come medico per il monitoraggio della copertura vaccinale, nonostante il periodo di riferimento fosse indicato in modo incomprensibile (dal 1.9.2015 al 07/2015); era stato attribuito il punteggio di 0,040 per una borsa di studio sebbene non fosse un titolo valutabile;

- censure analoghe il ricorrente formulava con riferimento ai titoli dei concorrenti D'Ag. e Sp.;

- ritualmente evocata in giudizio, l'A.S.P. si costituiva per resistere al ricorso; pregiudizialmente eccepiva il difetto di giurisdizione del g.o.;

contestava nel merito le censure avversarie, chiedendo il rigetto del ricorso;

- si costituiva ritualmente e resisteva al ricorso la dott.ssa Ma. Te. Te. ;

- i restanti controinteressati non si costituivano, nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio;

- con ordinanza ex art. 700 c.p.c. depositata il 28.2.2018, in parziale accoglimento dell'istanza cautelare del ricorrente, veniva ordinato all'Azienda Sanitaria di provvedere alla rielaborazione della graduatoria, escludendone la dott.ssa Bo. e rettificando i punteggi attribuiti al ricorrente secondo i criteri enunciati nella motivazione dello stesso provvedimento;

- l'ordinanza veniva poi riformata in sede di reclamo, avendo il collegio escluso (o comunque ritenuto non provata) la sussistenza di pregiudizio grave ed irreparabile;

- senza svolgimento di istruttoria, la causa viene oggi decisa, all'esito della discussione dei difensori delle parti;

Considerato in diritto

- il ricorso è fondato, conservando tuttora validità le ragioni che avevano condotto all'accoglimento dell'istanza cautelare, ragioni non contraddette dall'ordinanza resa nel procedimento di reclamo, che si è pronunciata solo sul periculum;

- deve anzitutto ribadirsi che sussiste la giurisdizione del g.o. perchè la graduatoria di cui si controverte non è la risultante di una procedura concorsuale in senso stretto, attuata attraverso la valutazione comparativa degli aspiranti, essendo piuttosto scaturita dal mero accertamento, privo di ambiti discrezionali, dei presupposti utili per l'inserimento in graduatoria;

non è infatti contestato dall'Azienda sanitaria che nell'elaborazione della graduatoria non sia stata effettuata alcuna valutazione comparativa tra i candidati, essendosi l'amministrazione limitata a verificare i presupposti formali per l'inserimento e ad attribuire un punteggio, secondo criteri predeterminati, ai vari titoli esibiti;

- la principale censura verte sulla valutazione del servizio prestato dal ricorrente quale medico legale dell'Inps, sostenendosi che l'attribuzione di un punteggio nullo all'attività svolta per oltre un decennio quale componente della

commissione medico-legale per la valutazione delle invalidità civili e quale medico deputato all'espletamento delle visite fiscali avrebbe, del tutto irragionevolmente, mortificato un'esperienza lavorativa connotata da stretta affinità con il profilo professionale (dirigente medico del servizio di medicina legale) richiesto dall'Azienda Sanitaria e al quale è funzionale la graduatoria di cui si controverte;

- è pacifico che i criteri per la valutazione dei titoli da utilizzare per la formulazione di graduatorie per il conferimento di incarichi temporanei siano stati definiti dall'A.S.P. di Ra. con delibera 382 del 27.2.2014, la quale ha richiamato e fatto propri quelli dettati dal d.P.R. 483/1997 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Se. sanitario nazionale);

- l'art. 27 di tale corpus normativo contempla, al comma 4 lett. b), tra i titoli di carriera valutabili il "servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti", prevedendo l'attribuzione di punti 0,50 per ciascun anno di servizio; tale disposizione dovrebbe essere letta, ad avviso di parte ricorrente, in combinato disposto con l'art. 20, 1° comma dello stesso d.P.R., che con norma di carattere generale sancisce: "Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo comma dell'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo";

- la lettura coordinata di tali disposizioni, a giudizio del ricorrente, consente di ricomprendere nel servizio quale medico presso pubbliche amministrazioni l'attività da lui prestata presso l'Inps di Ra. e quella di medico di guardia medica e di incaricato del servizio di continuità assistenziale, svolta in epoca più risalente per aziende del S.S.N.;

- l'A.S.P. ha obiettato che le attività in questione, essendo state svolte in regime libero-professionale, non potrebbero essere ricondotte alla previsione dell'art. 27, comma 4 lett. b), il cui perimetro applicativo dovrebbe essere circoscritto ai rapporti di lavoro subordinato;

- nella consapevolezza che il dato normativo è suscettibile di prestarsi a letture difformi, si ritiene giuridicamente più corretta l'interpretazione sostenuta da parte ricorrente;

- infatti, nel sancire in via generale l'equiparazione di altre attività al servizio di ruolo quale medico presso le pubbliche amministrazioni, il citato comma 1° dell'art. 20 utilizza un'espressione oltremodo estensiva, che è un chiaro indice della volontà del legislatore di ampliare quanto più è possibile la gamma dei servizi equiparati: "servizio non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di straordinario ..."; la norma non contiene riferimento alcuno al requisito della subordinazione, esemplificando anzi delle tipologie contrattuali (incarico, supplenza, straordinario) che dalla subordinazione possono anche prescindere;

- un "incarico", più che ad un'attività di lavoro subordinato, sembra infatti rimandare ad un'attività svolta in autonomia, in quanto delegata dalla p.a. ad un soggetto esterno, non inserito nella propria organizzazione e dunque non suscettibile di essere considerato alla stregua di un lavoratore subordinato;

- anche il riferimento allo straordinario non può essere inteso in senso letterale poiché non avrebbe essere equiparare al servizio di ruolo lo straordinario prestato da chi è già dipendente di ruolo della p.a.; la locuzione, utilizzata in modo evidentemente improprio, non può allora essere riferita allo straordinario dei medici dipendenti della p.a., la cui attività è direttamente riconducibile all'art. 27, comma 4, lett. b, dovendo piuttosto essere ricondotta alla collaborazione esterna con una pubblica amministrazione del medico che non è dipendente di ruolo e la cui attività principale è diversa (ad es., un libero professionista o il medico dipendente di un ente privato);

- in tal senso depone, ad avviso del giudicante, anche la seconda parte della previsione che, da un lato, esclude il servizio "prestato con qualifiche di volontario, di precario o similari" e dall'altro ricomprende nelle attività equiparate "il servizio di cui al settimo comma dell'articolo unico del d.l. 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54"; tale ultimo riferimento è importante ai fini della complessiva esegesi perché la norma richiamata contempla "il servizio di assistenza e cura prestato dai contrattisti ed assegnisti presso gli istituti e le cliniche universitarie delle facoltà di medicina e chirurgia nonché quello dei medici interni universitari assunti in servizio continuativo per motivate esigenze delle cliniche e degli istituti di cura universitari e che abbiano percepito il trattamento economico previsto dalle leggi vigenti" disponendone l'equiparazione, ai soli fini dei concorsi ospedalieri, al servizio di assistente ospedaliero di ruolo;

- è chiaro che 'contrattisti' ed 'assegnisti' operanti nelle cliniche universitarie delle facoltà di medicina e chirurgia non possono essere ricompresi tra i titolari di rapporti di lavoro subordinato, di talché l'elemento che differenzia i servizi equiparati da quelli che non lo sono non può essere individuato nella subordinazione;

- invece il fatto che sia stato escluso il servizio prestato con le qualifiche di 'volontario' e di 'precario' induce a giudicare non equiparabili solo quelle attività che si sottraggono alla normale presunzione di onerosità per essere prestate per fini esclusivamente solidaristici o perché non sorrette dalla causa di scambio corrispettivo tra una prestazione di cui la pubblica amministrazione necessita per il perseguimento dei propri fini e il conseguimento di un compenso: si pensi ai tirocini e a tutte le attività principalmente indirizzate a realizzare un'esperienza formativa;

- date queste premesse, non vale ad escludere l'equiparabilità delle attività di cui si controverte il fatto che la deliberazione n. 382/2014 abbia espressamente escluso dai titoli di carriera l'attività libero-professionale;

manifesta è infatti la diversità che intercorre tra l'attività di medico libero professionista svolta in favore di clienti privati e l'attività di medico legale svolta per l'Inps o il servizio espletato presso una guardia medica;

- ricorrono dunque tutti i presupposti per ricomprendere tra i servizi equiparati, da valutare come titolo di carriera, i servizi prestati dal ricorrente per l'Inps e per l'Azienda sanitaria, tanto più che: trattasi di attività direttamente afferenti al settore della medicina legale, finalizzate al perseguimento di interessi generali della collettività (si pensi alle visite fiscali di controllo, alle commissioni mediche per l'accertamento e la valutazione delle invalidità civili, all'attività di guardia medica); tali attività sono state connotate da sistematicità, avendo richiesto anche un impegno orario prestabilito (fino a venti o venticinque ore settimanali);

- per quanto esposto è legittima la domanda del ricorrente di vedersi attribuito il complessivo punteggio di 4,625 per i titoli di carriera, avendo l'Azienda Sanitaria contestato solo la valutabilità dei servizi prestati dal ricorrente ma non avendo specificamente contestato che, se valutati, questi avrebbero determinato l'attribuzione di tale punteggio;

- va da sé che nel procedere alla riformulazione della graduatoria l'amministrazione dovrà allo stesso modo valutare anche analoghe attività professionali (medico legale per enti previdenziali, guardia medica, servizio di continuità assistenziale) dichiarate e documentate dagli altri concorrenti;

- venendo alle ulteriori censure, va giudicata inammissibile quella relativa alla attribuzione di un punteggio maggiore alla frequenza di corsi di formazione e convegni non accreditati rispetto alla partecipazione ad iniziative ECM, obbligatorie per i medici; parte ricorrente riconosce che l'amministrazione ha applicato i criteri enunciati dalla delibera n. 382/2014, i quali non sono viziati da manifesta irragionevolezza: i criteri di valutazione delle due tipologie di attività formative sono infatti radicalmente diversi, poiché, mentre quelli non accreditati comportano l'attribuzione di 0,02 punti per ogni evento, quelli accreditati ECM, comportano l'attribuzione di un punteggio sì minore (0,001) ma correlato a ciascun credito ECM maturato (con la conseguenza che il punteggio complessivo discendente dalla partecipazione al singolo evento è determinato dal numero totale dei crediti conseguiti, di regola in numero plurimo per ogni evento);

- d'altro canto, la critica mossa a molti dei curricula degli altri concorrenti – cioè di avere omesso di indicare che molti dei corsi frequentati erano accreditati ECM, al fine di conseguire un punteggio ulteriore – è generica, non essendo stati specificamente indicati i singoli titoli oggetto di censura;

- fondata è la doglianza relativa alla valutazione dell'unica pubblicazione allegata, poiché l'amministrazione convenuta non ha in alcun modo spiegato per quale motivo abbia attribuito alla stessa il punteggio di 0,004 anziché quello di 0,10 (i.e. il punteggio di 0,2 diviso per due in base al numero dei coautori, sulla base del criterio enunciato dal regolamento aziendale);

- fondata è anche la censura relativa all'ammissione della dott.ssa Pa. Bo., avendo parte ricorrente documentalmente provato che la sua domanda di partecipazione è stata spedita a mezzo p.e.c., così come inderogabilmente previsto dall'avviso di selezione, il 30.5.2017, mentre il termine previsto dall'avviso stesso era scaduto il 29.5.2017; d'altronde l'Azienda Sanitaria non si è difesa sul punto;

- è irrilevante il fatto che nella delibera di approvazione della graduatoria del 6.7.2017 venga (ex post) indicato il 30.5.2017 come data di scadenza, atteso che nell'avviso di proroga del termine per la presentazione delle domande sottoscritto dal direttore della U.O.C. Risorse Umane (all. 2 ric.) si legge espressamente che detto termine veniva prorogato di giorni dieci a decorrere dal 19.5.2017;

- ne consegue che la dott.ssa Bo. dev'essere esclusa dalla predetta graduatoria;
- parte ricorrente rileva che anche altri candidati andrebbero esclusi non avendo allegato alla domanda di partecipazione l'elenco dei titoli autocertificati, indefettibilmente richiesto dal punto 3 dell'avviso di selezione;
- tale censura non merita accoglimento perché dagli stessi documenti allegati al ricorso risulta che i controinteressati in questione hanno prodotto unitamente alla domanda l'elenco dei titoli e dei servizi posseduti corredati di dichiarazione ai sensi dell'art. 46 d.P.R. 445/2000;
- con riferimento al contro-interessato Gi. Sp., la doglianza secondo cui egli non avrebbe sottoscritto le autocertificazioni allegare appare, ad una valutazione sommaria, infondata, poiché in altro giudizio di analogo contenuto l'Azienda ha dimostrato che tali documenti sono stati firmati digitalmente dal candidato;
- con specifico riferimento alla controinteressata Ma. Te. Te., viene lamentata l'erronea attribuzione del punteggio relativo alle pubblicazioni, rilevandosi che il regolamento di cui alla delibera 382/2014 richiede espressamente che solo le pubblicazioni edite a stampa e materialmente allegate alla domanda possano essere valutate; per contro, circa 29 delle pubblicazioni allegate dalla concorrente si risolverebbero in lavoro presentati in congressi ma mai confluiti in iniziative editoriali effettivamente portate a compimento;
- la censura è fondata giacché né parte convenuta né la contro- interessata hanno dimostrato che i ventinove titoli controversi si riferiscano a pubblicazioni a stampa; ne discende che il reale punteggio spettante alla dr.ssa Te. per tali pubblicazioni è pari a 0,488 in luogo di 0,757;
- devono essere accolte le analoghe censure mosse ai concorrenti Ma. D'As. e Sa. D'Ag., con la conseguenza che ad entrambi non deve attribuito alcun punteggio per le pubblicazioni;
- con riferimento ai titoli vantati dal dott. Bo. viene contestata l'attribuzione di un punto al Ma. di II livello, dallo stesso conseguito, in medicina delle catastrofi; l'assunto è condivisibile, non avendo parte convenuta dimostrato che tale materia sia affine od equipollente alla medicina legale (apparendo prima facie più attinente alla medicina d'urgenza);
- per quanto esposto, in parziale accoglimento del ricorso, deve ordinarsi all'A.S.P. di Ra. di provvedere all'immediata rielaborazione della graduatoria approvata con delibera n. 1898 del 6.7.2017, escludendo dalla stessa la dott.ssa Ad. Bo. e rettificando i punteggi attribuiti al ricorrente e agli altri partecipanti alla selezione sulla base dei rilievi che precedono;
- le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'Azienda Sanitaria; esse devono essere invece compensate nel rapporto processuale con i contro-interessati, ai quali non possono imputarsi i profili di illegittimità emersi.

P.Q.M.

Ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente decidendo:

in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità della graduatoria approvata con delibera n. 1898 del 6.7.2017, ed ordina all'Amministrazione Sanitaria Provinciale di provvedere al suo rifacimento, escludendo dalla stessa la dott.ssa Ad. Bo. e rettificando i punteggi attribuiti al ricorrente e agli altri partecipanti alla selezione in modo conforme ai rilievi di cui in motivazione.

Condanna l'A.S.P. a rifondere al ricorrente le spese processuali, che liquida in complessivi € 4.059,00, di cui € 259,00 per esborsi ed € 3.750,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CA come per legge.

Compensa le spese tra il ricorrente e i controinteressati.

Giorni 20 per il deposito della motivazione.

Ragusa, il 13 giugno 2019.

Il Giudice del lavoro Gaetano Dimartino

Centro Studi di Diritto Sanitario e Farmaceutico - C.so Giannone, 86 - 81100 Caserta
Tel 0823 279352 - fax 0823 446980 - info@dirittosanitario.net